



# Comune di Casatenovo

## Provincia di Lecco

DECRETO SINDACALE NUMERO 2 DEL 28/02/2019

OGGETTO : MODIFICA DECRETO SINDACALE N. 25 DEL 30.10.2018 CONCERNENTE L'INCARICO ALL'ARCH. ELENA TODESCHINI AUI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000.

### IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto n° 25 del 30 ottobre 2018, mediante il quale è stato conferito all'arch. Elena Todeschini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, del D.lgs 267/2000, l'incarico a contratto di **Responsabile del Settore "Urbanistica ed edilizia privata"** con titolarità della Posizione Organizzativa n. 06;

Ricordato che nel predetto Decreto l'incarico è stato previsto con decorrenza 01.11.2018 e con durata, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs 267/2000, pari al mandato elettivo dello scrivente, eventualmente rinnovabile; detta durata è stata altresì subordinata all'effettiva continuità dell'aspettativa per mandato amministrativo concessa al dipendente di ruolo, titolare del diritto alla conservazione del posto di lavoro, come ivi esplicitato;

Preso atto che in tema di affidamento, negli Enti Locali, di incarichi dirigenziali ai soggetti esterni all'Amministrazione, il TAR Puglia, con ordinanza n. 1405 del 2018, pubblicata il 9 gennaio 2019, ha ritenuto prevalente il dettato del Testo unico del pubblico impiego (D.Lgs 165/2001) rispetto al Testo unico degli Enti locali (D.Lgs 267/2000), con particolare riferimento all'art. 19 del D.Lgs 165/2001 che prevede una durata minima di tre anni per detti incarichi;

Rilevato che il TAR, nell'Ordinanza sopra citata, ha richiamato espressamente la sentenza della Cassazione Civile Sezione Lavoro 13.01.2014, n. 478, ove è evidenziato che l'art. 19 del D.Lgs 165/2001 integra il D.lgs 267/2000, precisando che...*In tema di affidamento, negli Enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'Amministrazione, si applica il D.Lgs n. 165 del 2001, art. 19, nel testo modificato dal D.L. n. 155/2005, art. 14 sexies, convertito con modificazioni nella Legge n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già il D.Lgs 267/2000, art. 110, comma 3 (T.U. Enti locali) il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono aver durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.....*

Vista altresì la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. lavoro, 18.04.2017, n. 9728, che equipara, sostanzialmente, i titolari di posizione organizzativa ai dirigenti, avendo riguardo all'art. 15 del CCNL

comparto Enti locali 22.01.2004 (ora art. 17 CCNL 21.05.2018) laddove è previsto che negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali sono titolari delle posizioni organizzative;

Evidenziato altresì che l'incarico in parola si configura come un incarico di tipo tecnico-professionale che non comporta il compito di collaborazione diretta al processo di formazione dell'indirizzo politico, e non si riscontrano quindi nel medesimo i requisiti di "fiduciarità", intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico che, di volta in volta, viene in considerazione come nominante;

Sentita l'arch. Elena Todeschini e preso atto della sua disponibilità ad accettare la durata triennale dell'incarico;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 33 in data 15.02.2019, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL per il personale degli Enti Locali triennio 2016/2018;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il combinato disposto degli artt. 50, comma 10 e 109, comma 2, del Tuel di cui al D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in base al quale compete al Sindaco procedere alla nomina dei Responsabili di servizio dell'Ente;

## **D E C R E T A**

Nelle more della definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 del CCNL 21.05.2018:

- Di modificare il proprio precedente decreto n. 25 del 30 ottobre 2018 stabilendo che l'incarico ex articolo 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000 attribuito all'arch. Elena Todeschini abbia una durata triennale e una scadenza individuata nel giorno 31 ottobre 2021;
- Di dare atto che restano invariate le altre statuizioni del precedente decreto;
- Di dare atto altresì che la durata dell'incarico resta subordinata all'effettiva continuità dell'aspettativa per mandato amministrativo concessa al dipendente di ruolo, titolare del diritto alla conservazione del posto di lavoro, come sopra precisato;
- Di dare atto che la modifica dell'incarico disposta con il presente Decreto verrà perfezionata mediante la stipula in forma scritta di una apposita modifica al contratto individuale di lavoro e con conseguente adozione degli atti di natura finanziaria;

- Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".
- Di disporre che il presente Decreto sia trasmesso all'interessata e comunicato all'Ufficio personale, a tutti i titolari di posizione organizzativa del Comune, alla Giunta ed al Segretario comunale.

IL SINDACO

Dott. Filippo Galbiati

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate

---

Responsabile del procedimento è il Segretario Generale, Giuseppe Mendicino, mentre Responsabile dell'istruttoria è la Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Paola Sala; gli stessi hanno verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012 (art. 1, comma 41) ed ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casatenovo.